

Lettera di accompagnamento al Principio contabile OIC 2 “Patrimoni destinati a uno specifico affare”

La Bozza di principio contabile OIC 2 è pubblicato sul sito all’attenzione dei Fondatori e di tutti gli interessati affinché entro il termine del 9 settembre 2004 facciano pervenire all’OIC motivati suggerimenti di modifica e integrazione.

In particolare, l’OIC segnala alcuni profili problematici sui quali auspica specifiche osservazioni dai gentili commentatori:

1. La rappresentazione in bilancio di perdite che generano un deficit patrimoniale dello specifico affare nell’ipotesi in cui la società costituisce il patrimonio destinato assume una responsabilità limitata

Il legislatore non ha disciplinato l’ipotesi che, in un determinato esercizio, le perdite subite per uno specifico affare superino l’importo del netto patrimoniale relativo al patrimonio destinato, creando un deficit patrimoniale per la eccedenza delle passività sulle attività.

Nella nota 5 del principio si afferma che, in questa ipotesi, se la società non ha concesso al patrimonio destinato la garanzia illimitata di cui all’art. 2447 septies ultimo comma, il suo patrimonio “generale” non è impegnato per coprire le passività che non troverebbero capienza nei beni del patrimonio destinato. Pertanto, pur dovendo tali passività essere regolarmente rilevate nella contabilità e nel bilancio generale della società, le relative perdite potrebbero poi essere ridotte con l’inserimento di apposite poste correttive nello stato patrimoniale e nel conto economico, in modo da ridurre a zero il deficit patrimoniale che si è venuto a creare, salvo il caso in cui, pur in assenza di una clausola di garanzia illimitata, la società madre si assume a proprio carico tutto il residuo deficit patrimoniale dello specifico affare.

La genericità dell’indicazione contabile trae origine dalla mancata disciplina del tutto dal lato civilistico e dalle incertezze esistenti in dottrina sulle eventuali ripercussioni sulla società di un deficit del patrimonio destinato (cioè se la liquidazione di un patrimonio destinato incapiente può, in taluni casi, riverberare i suoi effetti sulla società, ancorché formalmente dotata di un regime di responsabilità limitata).

Si chiede pertanto se, nonostante la variegata e complessa realtà normativa prospettabile, sia opportuno fornire suggerimenti in merito alla denominazione da attribuire alla “apposite poste”, indicando anche le voci e gli aggregati di conto economico e stato patrimoniale ove esse dovrebbero essere classificate. Va peraltro osservato che se l'affare si protrae per più esercizi l'eventuale deficit iniziale potrebbe essere automaticamente coperto dai successivi utili del patrimonio destinato.

2. Distinta indicazione nel conto economico degli importi relativi allo specifico affare

Il legislatore non ha previsto il dettaglio dei componenti reddituali dello specifico affare.

Il principio prevede l'analitica esposizione delle poste riferibili allo specifico affare anche nel conto economico (**Par. 4 – B**). Si sostiene tale soluzione sia in virtù delle previsioni di cui all'art. 2425 Cod. Civ. (trattandosi pur sempre di costi e ricavi riferibili all'attività di un medesimo soggetto giuridico costituito dalla società), che del fatto che altrimenti si priverebbero i lettori del bilancio di una visione d'insieme dei componenti dell'unitario risultato economico della società e si altererebbero alcuni parametri utilizzati nell'analisi della redditività dell'impresa.

Si osserva inoltre che la rilevazione dei costi e ricavi dello specifico affare avviene previa le elisioni e rettifiche conseguenti ai rapporti intergestori tra società madre e patrimonio destinato, richieste dalla tecnica del consolidamento.

Si chiede se si condivide tale soluzione e le ragioni ivi addotte.

3. Distinta indicazione nel conto economico del patrimonio destinato ad uno specifico affare dell'onere per imposte sul reddito (IRES)

Il principio non prevede la rappresentazione dell'onere per imposte sul reddito (IRES) nel conto economico dello specifico affare per la parte ad esso riferibile (par. 4, lett. C, lett. b).

E' stato assunto tale orientamento in considerazione del fatto che il risultato economico dell'affare non può, invece, essere calcolato al netto dell' IRES. Si nota che se l'affare si chiude in perdita l'IRES non è dovuta, e che se si verifica una ripartizione dell'utile con i terzi apportanti la società ed i terzi dovranno sopportare, come onere proprio, l'imposta sul reddito dovuta secondo il regime fiscale ad essi applicabile. Si afferma pertanto che l'IRES non può essere inclusa fra i costi di realizzazione dell'affare (salve, ovviamente, le diverse pattuizioni degli interessati ed eventuali diverse future disposizioni sulla disciplina tributaria dei patrimoni destinati).

Si chiede se la soluzione proposta e gli argomenti addotti sono ritenuti convincenti.

4. Altri commenti

Si prega di fornire eventuali altri commenti con le motivazioni che giustificano le soluzioni eventualmente proposte.

09/07/2004



OIC 2

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

BOZZA PER COMMENTI
da ricevere entro il 13 settembre 2004

12 luglio 2004

INDICE

PARTE PRIMA

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

- 1 - Patrimonio destinato: aspetti generali
- 2 - Scritture contabili del patrimonio destinato
- 3 - Rendiconto dello “specifico affare”
- 4 - Riflessi sul bilancio generale della società
- 5 - Natura e rappresentazione contabile degli “apporti” dei terzi
- 6 - Rapporti fra patrimoni destinati e col patrimonio residuo della società
- 7 - Rendiconto finale
- 8 - “Rientro” del patrimonio destinato nel patrimonio “generale” della società.
- 9 - Piano economico – finanziario dell’ “affare”

PARTE SECONDA

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

- 1 - Finanziamento destinato autonomo
- 2 - Finanziamento collegato alla contemporanea istituzione di un patrimonio “destinato”

Appendice 1: Disciplina dei patrimoni destinati (sezione XI del codice civile)

Appendice 2: Modifiche apportate ai principi contabili nazionali

Scopo e contenuto di questo documento

Il presente documento ha ad oggetto i profili contabili e di bilancio dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, istituito nuovo del diritto societario italiano¹, disciplinato dagli artt. 2447-bis – 2447-novies del Codice Civile, e dei finanziamenti destinati ad uno specifico affare, disciplinati dall’art. 2447-decies del Codice Civile.

Esulano dalle finalità di questo principio i problemi che si porranno a seguito dall’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali.

PARTE PRIMA

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

1 Patrimonio destinato: aspetti generali

Gli artt. 2447-bis – 2447-novies del Codice Civile introducono una disciplina dei “patrimoni destinati ad uno specifico affare” che presenta caratteri di assoluta novità per il diritto societario italiano.

Viene di seguito riportata una sintesi della disciplina di tale nuovo istituto. In appendice si riporta la sezione del codice civile dedicata ai patrimoni destinati ad uno specifico affare.

In conformità alla nuova disciplina la società per azioni enuclea dal proprio patrimonio generale un insieme di beni, solitamente coordinati ad azienda o a ramo d’azienda, e li destina – con delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese – allo svolgimento di uno specifico affare. La società può costituire più patrimoni, destinati ciascuno ad un diverso specifico affare; essi peraltro non potranno superare, complessivamente, il valore di un decimo del patrimonio netto della società.

Del patrimonio destinato possono fare parte “apporti di terzi”, della cui natura e rappresentazione contabile si occupa il successivo paragrafo 5. I beni originariamente componenti il patrimonio destinato devono essere specificamente indicati nella delibera istitutiva (che normalmente viene adottata dal consiglio di amministrazione o di gestione della società); se si tratta di immobili o di mobili registrati la loro destinazione è soggetta a trascrizione. Con la destinazione allo specifico affare i beni componenti il patrimonio destinato vengono sottratti alle pretese dei creditori “generali” della società, cioè dei titolari di crediti non aventi causa nello svolgimento dello specifico affare: per questa ragione contro la delibera istitutiva del patrimonio destinato possono

fare opposizione, entro 60 giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, i creditori sociali anteriori a tale iscrizione; decorsi i 60 giorni senza opposizione, oppure da quando l'opposizione è respinta o il tribunale ordina l'esecuzione della deliberazione previa prestazione da parte della società di idonea garanzia, il patrimonio destinato non costituisce più garanzia generica dei creditori "generali" della società, passati e futuri; ciò fino alla cessazione della destinazione del patrimonio.

Reciprocamente, nel silenzio della delibera istitutiva, per le obbligazioni contratte nello svolgimento dello specifico affare risponde solo il patrimonio destinato, cioè soltanto i beni originariamente compresi in tale patrimonio o entrativi successivamente, e non rispondono gli altri beni della società: è perciò necessario che gli atti di gestione del patrimonio indichino espressamente che sono destinati a quello specifico affare, sì che risulti quali beni sono usciti e quali entrati nel patrimonio destinato. Solo per le obbligazioni da fatto illecito – compiuto nella gestione del patrimonio destinato – risponde anche il patrimonio generale della società; è inoltre possibile che la delibera istitutiva preveda una responsabilità sussidiaria (eventualmente limitata nel quantum) del patrimonio generale per le obbligazioni sorte nella gestione del patrimonio destinato.

La legge (art. 2447-ter comma 1, lett. c)) richiede che la "delibera di destinazione" contenga un apposito "piano economico-finanziario" dal quale risultino: la "congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi". Il contenuto del "piano economico-finanziario" viene precisato nel paragrafo 9. La delibera di destinazione deve inoltre indicare le "regole di rendicontazione dello specifico affare".

Va precisato che l'"affare", oltre ad essere "specifico", ossia avere un oggetto ben individuato e non generico (es.: la costruzione di un fabbricato e successiva vendita delle unità immobiliari di cui si compone) deve avere una durata determinata (eventualmente stabilita *per relationem*: es.: il tempo necessario per la costruzione e vendita di un fabbricato). Non sembra che esso possa avere una durata indeterminata, come può avvenire per le società. Ciò risulta, oltre che dalla precisazione che l'affare deve essere "specifico", dalla previsione che per ogni affare deve esservi un apposito piano economico-finanziario, il quale non può contenere previsioni di costi, ricavi e flussi finanziari per una durata indeterminata. Risulta, inoltre, dalla norma dell'art. 2447-novies che parla di momento in cui l'affare può considerarsi "realizzato" e che prevede la compilazione di un "rendiconto finale" con riferimento ad una data che è necessariamente anteriore al termine di durata della società.

¹ La disciplina è stata introdotta con il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n° 6 recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001 n° 366. Per un esame invece delle principali ulteriori novità della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio (art. 2423 e ss.) si rinvia al principio contabile OIC1.

Una volta realizzato l' "affare" o accertata l'impossibilità sopravvenuta di realizzarlo e redatto l'apposito rendiconto finale previsto dall'art. 2447-novies, il patrimonio destinato "rientra" nel patrimonio generale della società, nel senso che viene a cessare il particolare regime di responsabilità istituito dall'art. 2447-quinquies, comma 1.

È importante notare che il patrimonio destinato fa parte costantemente del patrimonio della società che lo costituisce, dal momento di adozione della delibera (consiliare o assembleare) di "destinazione" fino al momento "finale" in cui l'affare può considerarsi realizzato o in cui si accerta l'impossibilità della sua realizzazione.

Esso, dunque (anche se incrementato degli eventuali apporti di terzi qualora si tratti, come si vedrà, di apporti "in proprietà" ovvero in "godimento gratuito") non "esce" mai dal patrimonio della società e rappresenta sempre una parte dello stesso, anche se questa viene assoggettata ad un regime particolare di responsabilità.

La legge prevede anche che, se la società costituente, non assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione, emetta "titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali", il controllo contabile sull'andamento dell'affare (e, quindi, sui rendiconti dell'affare medesimo) sia effettuato da una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB, nominata nella medesima delibera di "destinazione".

2 Scritture contabili del patrimonio destinato

L'art. 2447-sexies prevede che per ciascuno specifico affare cui un patrimonio è destinato, gli amministratori della società costituente "tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti".

Pertanto, per ogni patrimonio destinato e per ogni specifico affare vanno tenuti appositi:

- libro giornale e libro inventari;
- contabilità separata in partita doppia che porti ad uno stato patrimoniale e ad un conto economico dell'affare.

Se l'affare dura più di un esercizio, occorre procedere ad una periodica chiusura dei conti nella contabilità separata. Tuttavia, le scritture "separate" devono poi confluire nel giornale generale, in quanto il risultato annuale e lo stato patrimoniale dell'affare fanno parte, rispettivamente, del risultato generale e dello stato patrimoniale del bilancio della società. Si ritiene che tale confluenza debba avvenire seguendo i principi e le regole di una ordinata contabilità. Il processo di confluenza,

potrà avvenire per saldi di conto e non per singole scritture contabili, con le medesime tecniche della contabilità sezionale, tali da consentire un raccordo con la contabilità generale della società².

Nel libro degli inventari si parte da una situazione patrimoniale iniziale costituita dalle attività e dalle (eventuali) passività che fanno parte del patrimonio destinato, nonché dai diversi rapporti giuridici individuati nella delibera di “destinazione” ed iscritti fra i conti d’ordine (cosiddetti off-balance sheet items nella terminologia internazionale). Le disponibilità liquide pertinenti all’affare (originarie e successive) devono essere rilevate in specifici conti correnti bancari e/o postali, relativi a ciascun affare.

Se vengono emessi specifici strumenti finanziari, deve essere tenuto un apposito “libro” col contenuto precisato dal 2° periodo dell’art. 2447 sexies (vedi paragrafo 5.3).

3 Rendiconto dello “specifico affare”

L’art. 2447-septies, comma 2, stabilisce che “per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti”. Dato il richiamo alle disposizioni degli artt. 2423 e seguenti, “il rendiconto” non può essere costituito solo da un elenco di entrate ed uscite finanziarie o da un conto economico, bensì anche da uno stato patrimoniale e da una nota di commento.

Se l’ “affare” si esaurisce in un arco di tempo inferiore ad un esercizio, il rendiconto può essere limitato all’illustrazione del risultato finale dell’affare medesimo e non si richiede che esso assuma la struttura di un bilancio; se, invece, l’affare si protrae oltre l’esercizio iniziale, sono necessari più rendiconti annuali che assumono la struttura di un bilancio.

Il rendiconto è costituito dai seguenti documenti:

- a) uno stato patrimoniale dello specifico affare redatto secondo lo schema dell’art. 2424 (con possibilità anche di voci e sottovoci con specifica denominazione). Fra i conti d’ordine, nell’ambito dei rischi va iscritto il valore della responsabilità illimitata ex art. 2447 septies, ultimo co. per il quale si rinvia al paragrafo 4³. Nel Patrimonio Netto figurerà la voce “Patrimonio Netto (o Deficit Netto) dell’affare”, suddivisa in: importo originario, specifiche riserve previste al paragrafo 5 per gli apporti di terzi,

² In tema di riepilogo riassuntivo nel libro giornale generale delle operazioni annotate nei libri giornali sezionali, cfr: Ag. Entrate, risoluzione 31 ottobre 2002, n.341; Min. Finanze Ris. 15 luglio 1980, n.428. Sulla legittimità di registrazioni di sintesi nel libro giornale in presenza di una pluralità di incassi omogenei a condizioni che le registrazioni contengano indicazioni idonee alla ricostruzione delle operazioni imprenditoriali implicanti tali incassi, V. Cass., sez I, 19 dicembre 1991, n.13672.

³ Analoga indicazione va riportata nei conti d’ordine della società di cui è parte il patrimonio destinato allorché questa è illimitatamente responsabile per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare.

utile (perdita) di periodo, utili (perdita) dei periodi precedenti. Il dettaglio della suddivisione va illustrata nella nota di commento.

b) un conto economico dello specifico affare redatto in base ai principi generali, secondo lo schema dell'art. 2425. Deve comunque ritenersi possibile l'utilizzo di voci e sottovoci con specifica denominazione, se richiesto dalla natura dell'affare. In questa ipotesi va precisato in quali voci del conto economico generale della società sono iscritti i relativi importi.

c) una nota di commento nella quale, in relazione a ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico, sarà svolta una breve spiegazione delle principali variazioni intervenute nelle voci rispetto al rendiconto del precedente esercizio riguardante lo specifico affare considerato.

Si applicano qui le regole generali di cui all'art. 2427 n. 1 ed all'art. 2426 Cod. Civ.. Non si ritiene possano impiegarsi criteri di valutazione e principi contabili diversi (es.: valori di mercato in luogo del costo storico o del minore fra costo e mercato). Occorre, dunque, che i principi di valutazione, per categorie di attività e passività, siano identici a quelli utilizzati nel bilancio generale.

d) regole di rendicontazione dell'affare

Il rendiconto del patrimonio separato deve contenere l'indicazione dei criteri seguiti per la sua redazione. Tali criteri devono far riferimento almeno:

- ai criteri di valutazione adottati (anche per semplice richiamo ai criteri adottati dalla società “madre”);
- ai criteri di imputazione dei costi speciali o diretti dell'affare e di ripartizione dei costi generali industriali, amministrativi, commerciali, finanziari e tributari, come meglio precisato al successivo par. 4;
- ai criteri di individuazione dei ricavi dell'affare e di eventuale separazione di ricavi comuni a più affari.

e) riferimento al contenuto della delibera di costituzione del patrimonio destinato

Va richiamato il contenuto essenziale della deliberazione di “destinazione”, specie per quanto attiene alla natura dell'affare, alla composizione del patrimonio destinato, agli apporti di terzi, agli eventuali strumenti finanziari emessi ed alla società di revisione nominata per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, la cui relazione deve essere allegata al rendiconto.

4 Riflessi sul bilancio generale della società

A) Stato Patrimoniale

I componenti patrimoniali di ciascun affare devono figurare sia nel bilancio generale della società, sia nel rendiconto patrimoniale dello specifico affare.

L'art. 2447 septies, 1° comma, Cod. Civ. stabilisce infatti che “i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis sono *distintamente* indicati nello stato patrimoniale della società”.

Tale disposizione richiede dunque l'indicazione, per *ciascuna voce* di attività e passività, dell'importo relativo ai patrimoni destinati.

La rappresentazione richiesta dalla norma menzionata può essere ottenuta in vari modi:

- a) creando, per ciascuna voce interessata dello stato patrimoniale generale, un “di cui”:

Ad es.: Crediti verso clienti 1.000, di cui per patrimonio destinato 300

oppure: Crediti verso clienti 1.000

(di cui 300 per patrimonio destinato)

- b) creando, per ciascuna voce, una specifica sottovoce:

Ad es. Crediti verso clienti

a) per clienti relativi al patrimonio destinato 300

b) per clienti relativi all'attività generale della società 700 1.000

- c) separando gli importi relativi al patrimonio destinato in una colonna interna, come di seguito precisato:

STATO PATRIMONIALE

C) <u>Attivo circolante</u>			
II – Crediti	Patrimonio destinato	Attività generale	Totale
1) verso clienti	300	700	1000

d) Indicando distintamente le classi di attività e passività relative al patrimonio destinato in apposita zona, rispettivamente dell'attivo e del passivo, dopo tutte le altre voci relative all'attività generale della società.

Questa rappresentazione consente di rilevare in modo immediato l'importo complessivo delle attività e passività di pertinenza del patrimonio destinato costituito dalla società⁴, anche se, per ottenere l'importo complessivo di ciascuna voce riguardante anche il patrimonio generale della società è poi necessario sommare due voci distinte: quella che riguarda il patrimonio destinato e quella che riguarda il patrimonio generale. Si rende così anche più evidente il diverso regime di responsabilità esistente per quelle attività e passività di pertinenza del patrimonio destinato. Esempio riguardante le attività:

ATTIVO

	Totale <u>1.000.000</u>
Attività di pertinenza del patrimonio destinato	
– Immobilizzazioni materiali	
– terreni e fabbricati	11.000
– impianti e macchinario	25.000
	Totale <u>100.000</u>
Totale Generale	<u>1.100.000</u>

⁴ È stata presa in considerazione anche la possibilità di rappresentare nello stato patrimoniale “generale” della società il patrimonio destinato in unica posta di valore pari al suo valore contabile netto, come se si trattasse di una partecipazione in altra società.

Questa rappresentazione, proposta da una parte della dottrina, non è stata però accolta, per le seguenti ragioni principali:

- essa è in contrasto con la norma dell'art. 2447 septies, comma 1, la quale richiede l'indicazione *distinta* dei *beni* e dei *rapporti* compresi nei patrimoni destinati
- la rappresentazione in questione, non includendo i valori degli elementi patrimoniali attivi e passivi facenti parte dei patrimoni destinati nei valori dei corrispondenti elementi del patrimonio generale della società, altera gli importi delle voci di bilancio interessate ed i totali delle relative classi e sottoclassi ed è in contrasto con le disposizioni degli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter e 2424 Cod. Civ. sulla “completezza” della rappresentazione in bilancio dei componenti il patrimonio della società e sull'indicazione del loro “esatto” valore.
- essa, inoltre, altera il calcolo degli indici finanziari, patrimoniali e reddituali.

Nel patrimonio netto non è né opportuno né necessario iscrivere una voce complessiva del tipo “Patrimonio Netto relativo ai patrimoni destinati”, sia perchè la porzione di patrimonio netto correlabile ai patrimoni destinati non può essere suddivisa in capitale sociale, riserva legale, ecc. in quanto tale suddivisione, che non è richiesta dalla legge, sarebbe comunque arbitraria; sia perchè tale porzione è già compresa nell’importo del capitale e delle varie riserve che figurano nello schema di cui all’art. 2424 Cod. Civ.. Le uniche riserve che devono, invece, essere iscritte in aggiunta a quelle già previste dallo schema di legge, sono le seguenti:

- a) “Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati”
- b) “Utili (perdite) portati a nuovo”

La prima sarà iscritta nella voce VII – Altre Riserve, con distinta indicazione ed illustrazione nella nota integrativa; la seconda nella omonima voce VIII dello schema generale dell’art. 2424, anch’essa con distinta indicazione ed illustrazione nella nota integrativa.

L’art. 2427 septies, comma 4, stabilisce poi che, qualora sia prevista una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, “l’impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa”.

Va anzitutto rilevato che le indicazioni fornite con il presente documento non pregiudicano l’applicazione dei principi contabili di riferimento che pertanto rimangono salvi; in relazione al sistema dei conti d’ordine (impegni, rischi e beni di terzi) andrà quindi applicato il principio contabile n.22.

La norma or ora menzionata tuttavia introduce una specifica eccezione ai criteri previsti da tale principio contabile.

Infatti, se la delibera di destinazione prevede una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte (cioè non limitata ai beni e diritti che costituiscono il patrimonio destinato) essa deve risultare fra i suoi conti d’ordine con specifica denominazione (sistema dei rischi: “Responsabilità illimitata assunta in relazione alla costituzione del patrimonio destinato xy”). L’importo, da indicare perchè espressamente richiesto dalla legge pur trattandosi di una garanzia per debiti che fanno capo al medesimo soggetto giuridico costituito dalla società, deve essere pari al rischio massimo che si corre (ossia al totale delle obbligazioni assunte, iscritte al passivo del patrimonio destinato); si dovrà tener conto inoltre delle obbligazioni e passività potenziali identificate ed iscritte fra i conti d’ordine nel bilancio del patrimonio destinato secondo le disposizioni che disciplinano tale fattispecie, salvo che le stesse non abbiano richiesto già l’iscrizione “sopra la riga” in specifici fondi rischi (vedi principi contabili nn.19 e 22).

Se la responsabilità delle società è limitata nel quantum, il rischio massimo deve essere limitato a tale importo.

B) Conto Economico

Nel conto economico si “aggregano” i costi e ricavi della impresa “madre” e quelli di pertinenza dei singoli patrimoni destinati. Le modalità di rappresentazione sono analoghe a quelle sopra indicate per lo stato patrimoniale.

Infatti, benchè l’art. 2447 septies non ripeta, per il conto economico, la precisazione contenuta nel suo 1° comma in ordine allo stato patrimoniale, è evidente che il conto economico generale non può limitarsi ad indicare i soli saldi dei conti economici dei singoli patrimoni destinati, sia perchè in tal modo risulterebbe violata la norma dell’art. 2425 Cod. Civ. (trattandosi pur sempre di costi e ricavi riferibili all’attività di un medesimo soggetto giuridico costituito dalla società), sia perchè si priverebbero i lettori del bilancio di una visione d’insieme dei componenti dell’unitario risultato economico della società e si altererebbero alcuni parametri utilizzati nell’analisi della redditività dell’impresa⁵.

C) Nota integrativa

In base a quanto previsto dalle disposizioni dell’art. 2447 septies, comma 3 e dell’art. 2427 n. 20), per ciascun patrimonio destinato (e con riferimento al rendiconto allegato al bilancio generale della società) devono essere illustrati (in apposita sezione intitolata “Informazioni relative ai patrimoni destinati”):

a) Tipo di beni che li compongono o di “rapporti giuridici”

Breve descrizione della tipologia dei beni e “rapporti giuridici” con riferimento, per le informazioni di dettaglio, al rendiconto del patrimonio destinato. Va anche illustrato il criterio utilizzato per la valutazione del rischio di cui all’art. 2447 septies ultimo co., iscritto fra i conti d’ordine.

⁵ È stata presa in esame l’ipotesi che, in un determinato esercizio, le perdite subite per uno specifico affare superino l’importo del netto patrimoniale relativo al patrimonio destinato, creando un deficit patrimoniale per la eccedenza delle passività sulle attività. In questa ipotesi, se la società non ha concesso al patrimonio destinato la garanzia illimitata di cui all’art. 2447 septies ultimo comma, il suo patrimonio “generale” non è impegnato per coprire le passività che non troverebbero capienza nei beni del patrimonio destinato. Pertanto, pur dovendo tali passività essere regolarmente rilevate nella contabilità e nel bilancio generale della società, le relative perdite potrebbero poi essere ridotte con l’inserimento di apposite poste correttive nello stato patrimoniale e nel conto economico, in modo da ridurre a zero il deficit patrimoniale che si è venuto a creare, salvo il caso in cui, pur in assenza di una clausola di garanzia illimitata, la società madre si assume a proprio carico tutto il residuo deficit patrimoniale dello specifico affare. Naturalmente tale operazione dovrà essere esaurientemente illustrata in nota integrativa. In questa ipotesi, i creditori insoddisfatti potranno chiedere la “liquidazione” del patrimonio destinato, nei termini e con le modalità previste dall’art. 2447 novies, comma 2.

b) Criteri per l'imputazione e la ripartizione dei costi

I criteri da utilizzare per l'imputazione e la ripartizione dei costi sono quelli previsti dai documenti dei principi contabili n. 13 "Le rimanenze di magazzino", qualora l'"affare" consista nella produzione per il mercato di determinati tipi di beni e servizi o nella distribuzione di determinate partite di merci, o n. 23 "Lavori in corso su ordinazione", qualora l'affare consista nella realizzazione di un'opera o nella fornitura di servizi a seguito della stipula di contratti di appalto o di somministrazione, che diano luogo a commesse pluriennali.

Per tutti i costi da essa sostenuti ed imputati all' "affare", la società, oltre alla ordinaria rilevazione di tali costi, dovrà rilevare un credito verso il patrimonio destinato ed un ricavo per il rimborso corrispondente.

I costi generali amministrativi e di vendita si possono imputare in base al costo industriale o di fabbricazione (totale dei costi di fabbricazione diretti e indiretti). I costi generali di natura finanziaria relativi all'utilizzo da parte dell'affare di una quota di finanziamenti a breve o medio-lungo termine propri della Società, si imputano in proporzione all'ammontare del finanziamento utilizzato.

Per quanto riguarda gli oneri tributari, ve ne sono alcuni che possono essere imputati specificamente al singolo affare (tasse concessioni governative, imposta di bollo, imposta di registro, IVA indeducibile addebitata dai fornitori o risultante dal pro-rata di IVA esente calcolato per lo specifico affare). Per l'IRAP l'imputazione va fatta in base al calcolo della "produzione netta" relativa all'affare.

Il risultato economico dell'affare non può, invece, essere calcolato al netto dell' IRES, sia perchè se l'affare si chiude in perdita l'IRES non è dovuta, sia perchè, in ipotesi di ripartizione dell'utile con i terzi apportanti, la società ed i terzi dovranno sopportare, come onere proprio, l'imposta sul reddito dovuta. Dunque questa non può essere inclusa fra i costi di realizzazione dell'affare (salve, ovviamente, le diverse pattuizioni degli interessati ed eventuali diverse future disposizioni sulla disciplina tributaria dei patrimoni destinati).

1 - Produzione per il mercato di beni o servizi

I costi diretti, sostenuti specificamente per un determinato "affare", comprendono i costi di materie e mano d'opera e tutti gli altri costi amministrativi, commerciali, finanziari e tributari sostenuti specificamente per quel determinato affare (es.: spese di pubblicità; tributi indiretti riguardanti esclusivamente quell'affare; ecc.). Gli oneri finanziari (interessi passivi, commissioni e spese bancarie ed altri oneri) sono diretti quando relativi a finanziamenti specifici dell'affare.

I costi generali di fabbricazione si imputano a ciascun affare con i criteri precisati nel principio contabile n. 13, paragrafo D III⁶.

I criteri sopra esposti si applicano anche, mutatis mutandis, quando l'affare consiste nella commercializzazione e vendita di una o più partite di merci.

2 - Produzione di opere e servizi in base a contratti di appalto, somministrazione e simili

In questa ipotesi ciascun affare comprende una o più commesse pluriennali; la valutazione delle rimanenze finali di lavori in corso su ordinazione può essere fatta "a costo", in base al metodo della commessa completata, o "a corrispettivo", in base al metodo della percentuale di completamento, così come previsto dal principio contabile n. 23 sopra richiamato.

Per la determinazione dei costi e ricavi di commessa si applicano i criteri previsti da tale principio contabile. In particolare fra i costi della commessa si includono i costi per l'acquisizione della commessa, i costi pre-operativi ed i costi sostenuti per la chiusura della commessa. Va tenuto conto anche di eventuali anticipi o acconti del committente e dei proventi ed oneri finanziari previsti al paragrafo L del documento citato.

Anche in questa ipotesi quote di costi generali amministrativi e commerciali sostenuti dalla Società, da ripartire con criteri analoghi a quelli precisati al precedente punto 1, vanno imputate alla commessa.. Per gli oneri tributari si applicano i medesimi criteri sopra enunciati.

c) Regime della responsabilità.

Per ciascun patrimonio destinato va illustrato tale regime, con riferimento alle disposizioni dell'art. 2447 quinquies: responsabilità esclusiva del patrimonio destinato; responsabilità illimitata della società.

5 Natura e rappresentazione contabile degli "apporti" dei terzi

Occorre anzitutto precisare che il patrimonio destinato, anche se incrementato da apporti dei terzi "non restituibili", non costituisce un patrimonio che, al termine dell'affare, deve essere "liquidato" e distribuito agli interessati (la società e i terzi apportanti): i terzi apportanti hanno diritto solo ad una quota dell'eventuale utile realizzato con lo svolgimento dell'affare, oltre alla restituzione dell'apporto, se così è stato stabilito nei patti contrattuali. Ad una vera e propria liquidazione del

⁶ L'imputazione delle spese generali industriali si effettua con criteri rispondenti alle caratteristiche peculiari del processo produttivo di ogni singola impresa. Le spese generali di produzione si analizzano per determinare quali hanno contribuito a portare le giacenze di magazzino nel luogo e nelle condizioni in cui sono nel momento considerato e quali non vi hanno contribuito. Le prime concorrono a far parte dei costi di trasformazione, le seconde vanno escluse. Si escludono pertanto le spese di natura eccezionale o anomale; ad esempio: le spese di trasferimento di un impianto da uno stabilimento ad un altro, le spese di riparazione di natura eccezionale dovute ad incendi, agli uragani ecc. Altri tipi di spese, quali quelle relative all'ufficio spedizione si riferiscono più appropriatamente alle merci spedite e pertanto si escludono dalle spese generali di produzione da imputarsi alle rimanenze di magazzino.

patrimonio può addivenirsi solo nelle ipotesi (patologiche) in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte dalla società per lo svolgimento dell'affare al quale era destinato il patrimonio (art. 2447-novies, comma 2).

5.1 – Natura dell'apporto

Trattandosi di apporto di un terzo, non di “conferimento” del socio in sede di costituzione o aumento di capitale, non si applicano le limitazioni previste dall'art. 2342 Cod. Civ.

Pertanto, può essere apportato oltre al denaro, qualunque tipo di bene o servizio utile allo svolgimento dell'affare:

- beni e crediti conferibili ex art. 2342, eventualmente gravati di debiti (es.: un immobile sul quale insista un mutuo fondiario);
- diritti reali e personali di godimento (ritenuti conferibili dalla dottrina dominante);
- prestazioni di opera e servizi, che non possono formare oggetto di conferimento nelle S.p.A.;
- attività immateriali di qualunque tipo, purché siano attendibilmente valutabili anche se si ritengono non conferibili in S.p.A. (es. Know-how, che alcuni giuristi ritengono non sempre conferibile).

Per le prestazioni d'opera del terzo apportante (es.: un ingegnere edile, che si impegna a dirigere i lavori di costruzione di un fabbricato ed ottiene come corrispettivo una partecipazione agli utili derivanti dalla vendita delle relative unità immobiliari), al fine di assicurare la loro “effettività” deve ritenersi opportuna, ma non obbligatoria, la garanzia prevista dall'art. 2464, 6° comma in tema di conferimento in società a responsabilità limitata: ossia la stipula di una polizza di assicurazione o una fidejussione bancaria.

A parte le prestazioni dell'opera personale del terzo, a seconda delle pattuizioni intercorse con la società, gli apporti possono essere suddivisi in due categorie: apporti restituibili ed apporti non restituibili. A meno che non sia stata esclusa dalle parti la restituzione del bene apportato, il terzo, alla conclusione dell'affare, oltre ad ottenere la sua quota di utile ha diritto alla restituzione del bene stesso o, se questo non c'è più, ad un equivalente importo in denaro. Se il terzo partecipa anche alle perdite e l'affare si è chiuso in perdita, egli o riceve un importo in denaro pari al valore originario del bene apportato ridotto della quota di perdita, oppure deve versare alla società l'importo della perdita medesima.

5.2 – Iscrizione in bilancio dell'apporto del terzo

Poiché l'apporto ha sempre una durata limitata che non può superare la durata dell' “affare”, analogamente a quanto avviene in caso di apporto in godimento da parte dell'associato in partecipazione la società dovrà iscrivere all'attivo, nel bilancio del patrimonio destinato, il valore

dell'utilizzo del bene o della prestazione d'opera personale (nell'importo convenuto con il terzo),⁷ con contropartita un'apposita riserva indisponibile ("Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati"). Tale valore verrà iscritto, a seconda dei casi, fra le immobilizzazioni materiali o immateriali ed assoggettato ad ammortamento ed a riduzione per perdite di valore per tutta la durata dell'affare, o per la minore durata di utilizzo prevista. Nelle note al bilancio del patrimonio destinato occorre fornire opportune informazioni su: natura dell'apporto, criterio di valutazione e modalità di imputazione al conto economico; occorre inoltre precisare che vi è un debito di restituzione del bene alla conclusione dell'affare. Se dagli accordi col terzo risulta che il bene dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento dell'apporto, deve essere iscritto, ed incrementato gradualmente, un "Fondo per oneri di manutenzione e ripristino di beni apportati". Il relativo accantonamento costituisce un costo di gestione dell'"affare".

Se nel successivo esercizio l'affare produce utili, tra le passività deve essere rilevata la quota di utile maturata a favore del terzo apportante, al netto dell'eventuale ritenuta fiscale che la società fosse obbligata ad effettuare. Nel caso in cui in un successivo esercizio l'affare produce una perdita, l'importo della passività iscritta viene ridotta della quota di perdita maturata nell'esercizio a carico del terzo apportante.

Con riguardo al conto economico, la quota di utile o perdita dell'affare di spettanza del terzo apportante va iscritta rispettivamente come costo o provento. Si ritiene opportuno che, nello stato patrimoniale del patrimonio destinato, la quota di utile (netto) o di perdita di pertinenza del terzo apportante venga iscritta distintamente dal debito di restituzione dell'apporto.

La "Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati", man mano che si procede all'ammortamento del valore di utilizzo dei relativi beni o al realizzo delle materie e merci apportate dal terzo (ed il risultato economico dell'affare sia positivo o almeno in pareggio, al lordo della quota di pertinenza dei terzi) diviene una riserva disponibile; in nota integrativa deve essere indicata ed illustrata la composizione della riserva fra parte disponibile e parte indisponibile. In alcune ipotesi tali dati sono disponibili non annualmente, bensì solo alla conclusione dell'affare. La parte disponibile della riserva può anche essere riclassificata ad altra riserva (disponibile) della società.

Così come avviene nell'associazione in partecipazione, anche qui il terzo può aver convenuto che la proprietà del bene, materiale o, più raramente, immateriale, passi alla società, la quale tuttavia, alla conclusione dell'affare, è tenuta a restituire lo stesso bene (se si trova ancora in patrimonio) o a versare una somma di denaro pari al suo valore. Nel caso in cui la società è tenuta a restituire il bene ricevuto, essa deve iscrivere all'attivo l'intero valore del bene apportato (nell'importo

⁷ Il valore convenuto non potrà mai essere superiore al valore di mercato del diritto di utilizzo del bene apportato.

convenuto con il terzo) e non soltanto il valore del suo diritto di utilizzo temporaneo; al passivo, la passività corrispondente alla restituzione dell'apporto⁸

Con riferimento all'ammortamento del valore di utilizzo, nonché delle eventuali quote di utile o perdita dell'affare, si effettueranno le stesse rilevazioni precedentemente indicate per l'apporto in godimento.

È bene precisare che il conto economico del patrimonio destinato si chiude sempre con un risultato netto che è pari alla sola quota di utile o di perdita di pertinenza della società, in quanto la quota di pertinenza del terzo apportante è stata già rilevata: ove al terzo competa una quota di utile, come costo dell'affare, ed ove il terzo subisca (pro quota) una perdita, come riduzione della perdita dell'affare (ossia un provento a copertura della perdita "Quota di perdita dell'affare a carico dei terzi apportanti").

Se fra le parti è stato stabilito che il bene trasferito in proprietà alla società non deve essere restituito, la società non dovrà iscriverne in contropartita un debito, bensì una apposita riserva ("Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati"). Anche in ipotesi di apporti non restituibili, devono essere fornite, nelle note al bilancio del patrimonio destinato, le informazioni sopra richieste in ipotesi di apporti restituibili.

5.3 – Strumenti finanziari di partecipazione all'affare

La società può emettere, a norma dell'art. 2447-ter, comma 1, lett. e), strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che essi attribuiscono. Tali strumenti verranno emessi, verosimilmente, soprattutto a fronte degli "apporti" di terzi e potranno dar luogo a diverse "categorie" a seconda dei diversi diritti patrimoniali e/o amministrativi che conferiscono ai loro possessori; i quali, riuniti in apposite assemblee "speciali", dovranno deliberare sulla nomina e revoca di un rappresentante comune per ciascuna categoria, sulla costituzione di un fondo comune per le spese, sulle modificazioni dei diritti attribuiti agli strumenti finanziari, sulle controversie con la società e su altre questioni di interesse comune a ciascuna categoria (art. 2447-octies).

In relazione agli strumenti finanziari emessi, la società deve tenere un apposito libro (analogo al "libro delle obbligazioni") indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari di strumenti nominativi, i vincoli ad essi relativi ed i trasferimenti dei titoli.

⁸ Tale passività potrà configurarsi come un vero e proprio debito ovvero potrà essere rappresentata da strumenti finanziari di partecipazione all'affare.

6 Rapporti fra patrimoni destinati e col patrimonio residuo della società

Anche se i patrimoni destinati non hanno una loro distinta soggettività giuridica e fanno parte del più ampio patrimonio generale della società, possono essere ipotizzati rapporti fra più patrimoni destinati e fra i patrimoni destinati ed il patrimonio residuo della società.⁹ I rapporti, nella normalità dei casi, consistono in trasferimenti da un patrimonio all'altro di beni (es.: materie, merci, prodotti) o in prestazioni di servizi.

Ai fini della valorizzazione di tali “trasferimenti” va considerato quanto segue.

In primo luogo, gli apporti *dei terzi*, in proprietà o in godimento per una durata determinata, vanno valorizzati al fair value del bene o del diritto di utilizzo temporaneo (es.: usufrutto) analogamente a quanto stabilito dall'art. 2343 Cod. Civ. per gli apporti in società di beni e di crediti. Invece, per quanto riguarda i beni e crediti trasferiti dal patrimonio generale al patrimonio destinato in sede di costituzione iniziale di questo, il “trasferimento” (o meglio, l'attribuzione ai beni della “destinazione” allo specifico affare, che non costituisce un atto di trasferimento in senso tecnico in quanto opera nell'ambito del medesimo patrimonio di un unico soggetto) dovrà avvenire a valori contabili.

Per quanto riguarda poi le cessioni di prodotti, materie e merci a titolo oneroso (vendite, permutate) da uno ad altro patrimonio destinato o dalla società ad un patrimonio destinato e viceversa, la relativa valorizzazione, ai fini di una corretta determinazione del risultato economico dell'affare, deve essere effettuata al valore di mercato.

Mentre nei rendiconti dei singoli patrimoni separati gli utili e le perdite “interni” derivanti dagli scambi sopra menzionati devono essere rilevati ed incidono sulla determinazione del risultato economico dell'affare, in sede di redazione del bilancio generale della società essi devono essere eliminati, analogamente a quanto avviene in sede di redazione del bilancio consolidato.

7 Rendiconto finale

L'art. 2447-novies, comma 1, stabilisce che quanto l'affare “si realizza” ovvero “è divenuto impossibile”, gli amministratori o il consiglio di gestione devono redigere un *rendiconto finale* che deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Il rendiconto finale deve essere accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile (che sarà il normale revisore contabile o lo speciale revisore previsto dall'art. 2447 ter, comma 1, lett. f). Nell'ipotesi in cui l' “affare” non si protragga oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il rendiconto finale coincide con il rendiconto periodico dello specifico affare illustrato al paragrafo 3. Esso deve contenere non solo il conto economico dal quale emerge il risultato economico dell'affare, ma

⁹ Per una autorevole dottrina giuridica si tratta di “rapporti intergestori”.

anche lo stato patrimoniale dal quale emerge la struttura finale del patrimonio destinato. Quest'ultimo è necessario perchè in presenza di debiti contratti nell'esecuzione dell'affare e non pagati, i creditori possano conoscere l'esatta composizione del patrimonio destinato ai fini delle eventuali azioni esecutive da svolgere o della richiesta di liquidazione del medesimo ai sensi dell'art. 2447novies, comma 2.

Analoga struttura (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, regole di rendicontazione dell'affare, riferimento al contenuto della delibera di costituzione del patrimonio destinato) dovrà avere il rendiconto finale, che copre la frazione di esercizio nella quale l'affare viene a compimento. Tuttavia, poiché, il rendiconto finale, oltre ad essere allegato al bilancio della società quale ultimo rendiconto periodico, deve essere contenuto in un documento *distinto* da depositare nell'ufficio del registro delle imprese (documento che ha la funzione di rendere noto a tutti gli interessati il risultato economico dell'affare ed i costi e ricavi che lo hanno determinato), si ritiene necessario che esso si componga del conto economico dell'ultimo periodo e di una nota di riepilogo di tutti i costi ed i ricavi riferiti all'affare.

Nell'ipotesi in cui l'affare sia divenuto impossibile, nel rendiconto finale devono essere esposti i motivi di tale impossibilità.

Per quanto riguarda la distribuzione della quota di utile di pertinenza dei terzi apportanti, essa deve avvenire in conformità agli accordi assunti con la società, ossia annualmente dopo l'approvazione del bilancio di ciascun esercizio, o in unica soluzione a termine dell'affare. Quest'ultima sembra la modalità più opportuna qualora l'affare possa produrre perdite in qualche esercizio.

8 “Rientro” del patrimonio destinato nel patrimonio “generale” della società.

Una volta realizzato l'affare o accertato che la sua realizzazione è impossibile, il patrimonio destinato (ossia il complesso di attività e passività patrimoniali che lo costituiscono) “rientra” nel patrimonio generale della società, nel senso che viene a cessare lo speciale regime di “segregazione patrimoniale” determinato con l'adozione della delibera di “destinazione” prevista dall'art. 2447 ter. Ritornano così ad applicarsi le disposizioni generali dell'art. 2740 Cod. Civ. sulla responsabilità patrimoniale.

Se vi sono obbligazioni contratte durante lo svolgimento dell'affare e non soddisfatte si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 2447 novies.

Va tenuto presente che il regime di “segregazione patrimoniale” previsto per il patrimonio separato non si applica alla parte di tale patrimonio corrispondente alla quota di utile spettante alla società, che resta assoggettata alla responsabilità patrimoniale generale nei confronti dei creditori di essa (art. 2447 quinquies, comma 1).

9 Piano economico – finanziario dell’ “affare”

È un piano economico-finanziario, di solito pluriennale perchè esteso a tutta la durata prevista dell’affare, così composto:

- a) Piano economico: costi e ricavi specifici e quota di costi comuni, risultato previsto dell’affare dopo la copertura di tutti i costi
- b) Piano finanziario: flusso generato dai ricavi dell’affare; utilizzo di disponibilità liquide ed altre attività finanziarie facenti parte del patrimonio dedicato; differenza costituente il fabbisogno finanziario per la totale copertura dei costi, da reperire con apporti di terzi o con specifici finanziamenti. Indicazione delle garanzie offerte ai terzi finanziatori
- c) Piano degli investimenti da effettuare per realizzare l’affare e modalità di utilizzo dei beni compresi nel patrimonio destinato (immobili, attrezzature, macchinari, impianti, ecc.)

Il piano deve dimostrare: a) la possibilità di coprire, con i ricavi dell’affare tutti i costi e di conseguire un margine positivo; b) la possibilità di reperire tutti i finanziamenti necessari per la realizzazione dell’affare, tenuto conto delle attività finanziarie poste a disposizione dalla società e comprese nel patrimonio destinato.

Dal riferimento contenuto nell’art. 2447-ter, comma 1, lett. c) alla necessaria “congruità” del patrimonio (destinato) rispetto alla realizzazione dell’ “affare”, sembra debba trattarsi, almeno all’atto della sua costituzione, di un patrimonio *positivo*, in cui il valore dei beni e dei crediti deve essere superiore a quello delle eventuali passività.

PARTE SECONDA

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Aspetti generali

Si tratta in sostanza dell'operazione di project financing, che collega un finanziamento alla realizzazione di una specifica operazione economica ed utilizza per il rimborso del finanziamento i proventi dell'operazione ("affare").

Vi sono due possibilità:

- a) che si tratti di un finanziamento che prescinde dalla contemporanea esistenza di un "patrimonio destinato" ai sensi del 1° comma, lett. a) dell'art. 2447bis;
- b) che il finanziamento venga negoziato in collegamento con la contemporanea istituzione di un "patrimonio destinato".

Nella prima ipotesi è necessario che il contratto di finanziamento contenga quanto segue: un'indicazione dei costi previsti e dei ricavi attesi; il piano finanziario il quale precisi: quanta parte dei costi viene coperta dal finanziamento destinato, quali proventi dell'operazione sono destinati al suo rimborso, le garanzie eventualmente offerte al finanziatore,¹⁰ i tempi del rimborso ed i controlli che il finanziatore può svolgere sulle modalità di realizzazione dell'affare; le modalità ed i tempi di realizzazione dell'affare, i beni strumentali della società che la stessa destina alla realizzazione del medesimo e le garanzie che la società offre in merito all'obbligo di eseguire il contratto e di realizzare con correttezza e tempestività l'operazione.

Importante è la previsione della lett. h) art. 2447decies "ove è prevista l'indicazione del tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla è più dovuto al finanziatore. In base a questa disposizione, il terzo finanziatore può anche ricevere un importo complessivo che non copre l'intero finanziamento accordato alla società, subendo così una perdita. La società realizza invece una sopravvenienza attiva, perchè rimborsa un importo inferiore a quello del finanziamento ricevuto.

Nella seconda ipotesi, alcuni degli elementi sopra indicati figurano già nella delibera di istituzione del patrimonio destinato e nel piano economico-finanziario in essa contenuto (o ad essa allegato), il quale deve indicare, fra le fonti finanziarie di copertura dei costi dell' "affare", il ricorso ad eventuali "finanziamenti destinati" (i quali non vanno confusi con gli "apporti di terzi" remunerati con una quota di partecipazione agli utili dell'affare medesimo).

1 Finanziamento senza contestuale istituzione di patrimonio destinato ai sensi dell'art. 2447-bis lett. a)

Le norme prevedono che sia costituito, in relazione a ciascun finanziamento destinato, un patrimonio destinato così formato (art. 2447-decies, commi 3 e 4):

- crediti relativi ai proventi dell'affare;
- disponibilità liquide derivanti dall'incasso dei proventi dell'affare;
- frutti di tali disponibilità (es.: interessi attivi bancari);
- investimenti di liquidità eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore (BOT, CCT, BTP, pronti c/termine ecc.).

Tali disponibilità devono essere destinate prioritariamente (nella quota pattizamente fissata) al rimborso del finanziamento. Esse costituiscono patrimonio separato dal restante patrimonio della società ed i creditori sociali non possono soddisfarsi su di esse. Per altro verso, i beni strumentali che la Società destina alla realizzazione dell'affare (e che giustificano l'attribuzione alla società di una quota, determinata nel contratto, dei proventi dell'operazione), pur non facendo parte del patrimonio separato consistente nei proventi dell'affare, sono pur essi temporaneamente sottratti (fino al rimborso del finanziamento o alla scadenza del termine di cui al 2° comma lett. h) alle azioni esecutive dei creditori della società: fino ad allora questi possono esercitare, su tali beni, solo azioni conservative.

La necessità di evidenziare separatamente il patrimonio destinato comporta quanto segue:

- a) nella contabilità della Società, una distinta fatturazione e la tenuta di appositi conti bancari (e schede contabili) intestati ai proventi dell'affare (ed agli investimenti con essi effettuati)
- b) nella nota integrativa, per ciascun finanziamento destinato, occorre indicare sia l'importo delle disponibilità liquide e dei titoli appartenenti al patrimonio destinato, con i relativi vincoli, sia la natura e il valore dei beni strumentali della società destinati alla realizzazione dell'affare.

In mancanza di una espressa previsione legislativa, non occorre dare separata evidenza negli schemi di bilancio delle voci e degli importi vincolati al finanziamento destinato. D'altro canto, a fini conoscitivi è sufficiente l'illustrazione fornita nella nota integrativa della società.

¹⁰ Le garanzie previste dall'art. 2447-decies comma 2, lett. g) possono essere relative solo al rimborso di una parte del finanziamento; altrimenti il rischio dell'affare graverebbe tutto sulla società.

2 Finanziamento collegato alla contemporanea istituzione di un patrimonio “destinato”

Vanno fornite, nella contabilità e nel bilancio della società le evidenze richieste dall'art. 2447decies che non siano già comprese in quelle relative al patrimonio destinato ex art. 2447 bis lett. a).

APPENDICE 1
DISCIPLINA DEI PATRIMONI DESTINATI

CODICE CIVILE - SEZIONE XI. DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE.

2447-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). La società può:

- a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

2447-ter (Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato). - La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:

- a) l'affare al quale è destinato il patrimonio;
- b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
- c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
- d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
- e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
- f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
- g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2447-quater (Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato). La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'art. 2436.

Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

2447-quinquies (Diritti dei creditori). Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti.

Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri.

Qualora la deliberazione prevista dall'art. 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.

Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.

2447-sexies (Libri obbligatori e altre scritture contabili). Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis, gli amministratori tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.

2447-septies (Bilancio). I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società.

Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti.

Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità.

Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.

2447-octies (Assemblee speciali). Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell'art. 2447-ter l'assemblea dei possessori delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
- 4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
- 5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419.

Al rappresentante comune si applicano gli artt. 2417 e 2418.

2447-novies (Rendiconto finale). Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis, gli amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente. Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società.

Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall'art. 2447-quinquies.

La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della società si applicano le disposizioni del presente articolo.

2447-decies (Finanziamento destinato ad uno specifico affare). Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.

Il contratto deve contenere:

- a. una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
- b. il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;
- c. i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;
- d. le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;
- e. i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
- f. la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
- g. le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
- h. il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.

I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:

- i. che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;
- j. che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva l'ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g).

I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.

Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.

Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione.

La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.

MODIFICHE APPORTATE AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

PRINCIPIO CONTABILE 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI IMPRESE MERCANTILI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI

Sono inserite le seguenti parti

Capitolo 4 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI IMPRESE MERCANTILI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RAPPRESENTAZIONE

Schema di stato patrimoniale

Attivo e Passivo

È inserito, come ultimo paragrafo, il seguente:

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.

Considerazioni di carattere generale

Punto h), è inserito, come 2° paragrafo; il seguente:

Inoltre, per quanto concerne la disciplina dei patrimoni destinati, come indicato dall'art. 2447 – septies, comma 4, se nella deliberazione costitutiva del patrimonio destinato dovesse essere prevista una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno derivante da ciò dovrà risultare in calce allo stato patrimoniale. I criteri in base ai quali viene formulata la valutazione devono essere illustrati in nota integrativa

Capitolo 5 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Informativa richiesta dalla normativa civilistica

Informazioni richieste dall'art. 2427

ex 4° paragrafo: è inserito, come punto 20), il seguente testo:

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;

ex 7° paragrafo: è inserito, come punto o) il seguente:

o) Il n. 20 richiede l'illustrazione, in relazione alla disciplina dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio, compresi quelli apportati da terzi, dei principi adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo e del regime della responsabilità.

PRINCIPIO CONTABILE 22 - CONTI D'ORDINE

Sono inserite le seguenti parti

Capitolo 3 I CONTI D'ORDINE: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

B. Classificazione

In B.II h) inserito come 3° paragrafo, il seguente:

Tali considerazioni, per analogia, sono applicabili anche alla fattispecie in cui la società, avendo costituito uno o più patrimoni destinati ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile, abbia concesso garanzie a terzi per obbligazioni contratte dagli stessi o dai patrimoni destinati.

Inserita sezione E. "i patrimoni destinati ad uno specifico affare"

Il D.Lgs. 6/2003 ha introdotto nell'ambito della disciplina delle società per azioni, un istituto del tutto nuovo per il nostro ordinamento.

Il patrimonio destinato deve essere considerato parte integrante del patrimonio della società e deve essere rappresentato nel suo bilancio anche se in modo distinto e sulla base di una apposita contabilità.

La caratteristica fondamentale del patrimonio destinato è quella di essere sottratto alla responsabilità patrimoniale ex art. 2740, 1° comma Codice Civile, nei confronti della generalità dei creditori della società rimanendo, viceversa, assoggettato alla responsabilità nei confronti dei soli creditori per le obbligazioni contratte nello svolgimento dell'affare.

Se nella delibera consiliare di "destinazione" non viene disposto nulla, per le obbligazioni assunte risponde il solo patrimonio destinato.

Tuttavia, in linea con quanto stabilito all'art. 2447 quinquies, 3° comma del Codice Civile, è possibile prevedere nella delibera costitutiva del patrimonio destinato una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte dal patrimonio destinato nel corso dello svolgimento dello specifico affare.

In tale ipotesi dovranno essere adottate le seguenti indicazioni:

E.I. – Classificazione

Qualora la delibera di destinazione preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare (e non solo limitata ai beni e diritti, che costituiscono il patrimonio destinato) la responsabilità, ai sensi dell'art. 2447 septies, 4° comma del Codice Civile, deve risultare fra i conti d'ordine con specifica denominazione (sistema dei rischi: "Responsabilità assunta in ordine ai patrimoni destinati").

In relazione alle diverse caratteristiche delle obbligazioni e garanzie assunte, appare opportuno l'individuazione di due distinte sottovoci: la prima relativa alle passività presenti nel bilancio del patrimonio destinato; la seconda a fronte di quanto il patrimonio stesso ha indicato nei propri conti d'ordine tra gli impegni e rischi.

E.II. – Valutazione

L'importo da appostare deve essere pari al rischio massimo assunto (totale delle obbligazioni assunte, iscritte al passivo del patrimonio); si dovrà inoltre tener conto delle obbligazioni e passività potenziali identificate e riportate al rendiconto del patrimonio destinato (conti d'ordine e/o nota integrativa) secondo le disposizioni che disciplinano tale fattispecie interpretate ed integrate dal presente principio.

Analoga iscrizione, laddove risulti l'esistenza dei procedimenti in corso, va fatta per le obbligazioni derivanti da fatto illecito contratte nell'esecuzione dell'"affare" per le quali risponde illimitatamente la società.

E.III. – Informazioni integrative

Deve essere illustrato in nota integrativa il criterio utilizzato per la valutazione del rischio sopra indicato. Si applicano le regole generali di cui al presente documento.